

nendone indenne la "FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE".

ARTICOLO 4

EFFETTI - SPESE

Gli effetti attivi e passivi del presente contratto decorrono dalla data odierna.

Spese ed imposte di questo atto sono a carico della Spettabile "FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE".

ARTICOLO 5

DICHIARAZIONI TRIBUTARIE

Ai fini della tassazione del presente atto le Parti, nelle persone di cui sopra, chiedono l'esclusione del presente atto dall'imposta sulle donazioni ai sensi dell'art. 3, comma primo, D.lgs. 31 ottobre 1990, N. 346, trattandosi di atto a titolo gratuito effettuato a favore di fondazione legalmente riconosciuta, che ha come scopo esclusivo il perseguimento di finalità di pubblica utilità.

Le Parti, nelle persone di cui sopra, chiedono altresì la registrazione gratuita del presente atto ai sensi dell'art. 55, comma terzo, D.lgs. 31 ottobre 1990, N. 346, nonché l'esclusione dall'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali ai sensi degli artt. 1, comma secondo e 10, comma terzo, D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.

E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, in gran parte dattiloscritto a' sensi di legge da persona di mia fiducia, ed in parte scritto a mano da me Notaio, da me letto alla presenza dei testimoni ai comparenti, i quali a mia domanda lo approvano e quindi con i testimoni e con me Notaio per ultimo lo sottoscrivono, essendo le ore diciannove e minuti trenta. Occupa il presente atto quattordici facciate circa di quattro fogli.

F.to: Simona Lottici

" Giovanni Pacor

" Luigi Solari teste

" Paola Beccaria teste

" Piero Biglia di Saronno Notaio (Sigillo del Notaio)

PAGINA BIANCA



COMUNE DI GENOVA

Copia conforme
all'originale
Sottor

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA
PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 20/12/2011

00101/2011 CONFERIMENTO ALLA FONDAZIONE TEATRO CARLO
FELICE DI DIRITTI REALI SU IMMOBILI DI PROPRIETA'
DEL COMUNE DI GENOVA.

Presidente: Il Presidente del Consiglio - Guerello Giorgio

E' presente la Sindaco Marta Vincenzi

Allegato "A" all'atto

Risultano presenti i Signori Consiglieri:

N. 35915 Rep. N. 268/ Racc.

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Balleari Stefano	18	Federico Erminia
2	Basso Emanuele	19	Frega Alessandro
3	Bernabo' Brea Giovanni	20	Gagliardi Alberto
4	Biggi Maria Rosa	21	Grillo Guido
5	Bruno Antonio	22	Grillo Luciano
6	Burlando Angela Francesca	23	Lauro Lilli
7	Campora Matteo	24	Lecce Salvatore
8	Cappello Manuela	25	Lo Grasso Umberto
9	Cecconi Giuseppe	26	Maggi Franco Nino
10	Centanaro Valter	27	Mannu Giorgia
11	Cortesi Paolo	28	Murolo Giuseppe
12	Costa Giuseppe	29	Musso Enrico
13	Cozzio Luisa	30	Nacini Arcadio
14	Dallorto Luca	31	Piana Alessio
15	Danovaro Marcello	32	Pratico Aldo
16	De Benedictis Francesco	33	Tassistro Michela
17	Delpino Bruno	34	Vacabile Vincenzo

Intervenuti dopo l'appello:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Arvigo Alessandro	7	Otonello Tomaso Erminio
2	Bruni Gianlorenzo	8	Pizio Nicola
3	Garbarino Roberto	9	Porcile Italo
4	Guastavino Emanuele	10	Proto Andrea
5	Jester Giorgio	11	Viazzi Remo
6	Malatesta Gianpaolo		

Copia conforme
all'originale
Sottile

Assenti giustificati:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Fusco Marylin	3	Pasero Ermanno
2	Lorenzelli Vincenzo	4	Scialfa Nicolo

E pertanto complessivamente presenti n. 47 componenti del Consiglio.

Assessori:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Pissarello Paolo	8	Pastorino Bruno
2	Anzalone Stefano	9	Ranieri Andrea
3	Farello Simone	10	Scidone Francesco
4	Margini Mario	11	Senesi Carlo
5	Miceli Francesco	12	Vassallo Giovanni
6	Ottonello Pasquale	13	Veardo Paolo
7	Papi Roberta		

Partecipa: Il Vice Segretario Generale Vicario Graziella De Nitto

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 85 in data 30 Novembre 2011.

- omissis -

Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione.

(omessa la discussione)

A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 2 proposto dai consiglieri Lecce, Porcile, Tassistro, Malatesta (P.D.), Dallorto (Verdi), Delpino, Burlando (S.E.L.), Bruno (P.R.C.), Cappello (Gruppo Misto), De Benedictis, Gagliardi (I.D.V.), Arvigo (Nuova Stagione) di seguito riportato:

“Aggiungere al termine del punto 1) del dispositivo: “ed il Settore Tutela Ambiente per gli aspetti acustici, nonché con il Municipio Centro Est”.”

Al momento della votazione sono presenti, oltre alla Sindaco Vincenzi, i consiglieri: Arvigo, Balleari, Basso, Bernabò Brea, Biggi, Bruni, Bruno, Burlando, Campora, Cappello, Ceconi, Centanaro, Cortesi, Costa, Cozzio, Dallorto, Danovaro, De Benedictis, Delpino, Federico, Frega, Gagliardi, Grillo Guido, Grillo Luciano, Guastavino, Guerello, Jester, Lecce, Lo Grasso, Malatesta, Mannu, Murolo, Musso, Nacini, Ottonello, Piana, Pizio, Porcile, Proto, Tassistro, Viazzi, in numero di 42.

Copia conforme
A l'originale

Spotti

Esito della votazione sull'emendamento, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Campora, Cortesi, Frega: approvato con 27 voti favorevoli e 15 astenuti (Bernabò Brea; P.D.L.: Balleari, Campora, Ceconi, Centanaro, Costa, Grillo G., Ottonello, Pizio, Viazzi; L.N.L.: Piana; L'Altra Genova: Basso, Murolo, Musso; U.D.C.: Bruni)

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta della Giunta nel testo con gli allegati parte integrante di seguito riportato, comprensivo dell'emendamento come sopra approvato, sul quale hanno espresso parere i Dirigenti dell'Ufficio competente.

Su proposta dell'Assessore alle Valorizzazioni Patrimoniali, Francesco Miceli, di concerto con l'Assessore alla Gestione del Patrimonio Comunale e Demanio, Bruno Pastorino, e con l'Assessore alla Cultura Andrea Ranieri.

Premesso che:

la Fondazione Teatro Carlo Felice, persona giuridica di diritto privato, è stata costituita ai sensi del D.Lgs. 367/1996 per trasformazione dell'Ente Autonomo Teatro Comunale dell'Opera di Genova e, della stessa, il Comune di Genova è socio fondatore;

ai sensi dell'art. 23 della L. 14/08/1967 n. 800 il Comune di Genova mette a disposizione della Fondazione (già Ente Autonomo) l'immobile denominato Teatro Carlo Felice in forza di convenzione stipulata in data 23 ottobre 1997, integrata in data 19 luglio 2007 al fine di riconoscere alla stessa il diritto all'utilizzo dei locali, siti nel complesso dell'immobile Carlo Felice, ex bar e ex bancomat, ad uso, rispettivamente, biglietteria e spazi accessori all'attività teatrale.

Premesso, altresì, che

la Fondazione Teatro Carlo Felice ha tra i propri obiettivi ed indirizzi operativi quello di incrementare sensibilmente la propria attività tradizionale consolidata (lirica, sinfonica, balletto) nonché quella collaterale, utile sia per accrescere i volumi dei ricavi, al fine di reperire risorse da investire nell'attività istituzionale, che per attirare nuovi appassionati all'attività del Teatro;

è attualmente allo studio della Fondazione Teatro Carlo Felice un'ipotesi progettuale finalizzata alla valorizzazione del Teatro dell'Opera, ipotesi trasmessa al Comune di Genova con nota assunta al protocollo n. 343068 del 31/10/11 che trae spunto dalle potenzialità offerte dal complesso immobiliare denominato Villa Gruber;

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
Sfottici

la Giunta comunale ha, a tal proposito, approvato le linee guida per l'elaborazione di uno studio di fattibilità connesso all'utilizzo, da parte della Fondazione medesima, del complesso immobiliare denominato "Villa Gruber" ed alle conseguenti modalità di messa a disposizione dello stesso;

tuttavia, in un'ottica di rivitalizzazione del Teatro, la disponibilità immediata, con modalità da definire, da parte della Fondazione del parco pubblico prospiciente la villa Gruber potrebbe costituire per la stessa una risorsa spendibile fin dalla stagione 2012 in quanto in estate il parco medesimo potrebbe essere utilizzato, in modo non invasivo e compatibile con l'attuale destinazione, per iniziative artistiche, ludiche e di intrattenimento culturale all'aperto, ritrovando e potenziando la passata esperienza all'interno dei parchi di Nervi;

nel suddetto percorso finalizzato a sviluppare da subito le potenzialità del Teatro, è, altresì, evidente come l'esistenza in loco di una struttura idonea ad ospitare materiali di scena, scenografie, camerini e quant'altro a supporto dell'attività che la Fondazione intenderà intraprendere all'interno del parco, consentirebbe alla stessa un sicuro risparmio nelle spese connesse ai trasferimenti, alla logistica e all'organizzazione in genere, con evidente vantaggio, in termini sia qualitativi che economici, del servizio reso alla collettività;

in un'ottica di rivitalizzazione complessiva del Teatro si inseriscono, inoltre, a pieno titolo, percorsi volti alla razionalizzazione delle spese della Fondazione fra i quali, una manovra immediata e di sicuro ritorno economico è costituita dalla dismissione di fitti passivi, manovra che potrebbe essere efficacemente attuata laddove il Teatro, anziché ricorrere a beni di terzi, disponesse nel proprio patrimonio di immobili da destinare a magazzini ove ricoverare attrezzature e materiali di scena.

Atteso che:

è interesse del Comune di Genova assicurare maggiore autonomia patrimoniale alla Fondazione al fine di garantire il massimo sostegno all'arte lirica e sinfonica a vantaggio della collettività;

il suddetto sostegno potrebbe concretizzarsi mediante la costituzione di diritti reali su alcuni beni di proprietà dello Comune, al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

Atteso, altresì, che:

il Comune di Genova è proprietario del sopra citato compendio immobiliare denominato Villa Gruber, nell'ambito del quale la dependance della villa, edificio denominato "Palazzina Liberty", per essere utilizzata direttamente dal Comune dovrebbero essere sottoposte a rilevanti interventi di manutenzione;

Copia Controllata
AW ORIGINALE
Sottile

il complesso immobiliare in argomento è stato recentemente oggetto di un tentativo di parziale valorizzazione che ha riguardato proprio la "Palazzina Liberty", della quale, con propria deliberazione n. 30 del 31/05/2011, il Consiglio comunale ha disposto la vendita, senza, tuttavia, che la successiva asta pubblica allo scopo indetta, andasse a buon fine;

l'inserimento di Villa Gruber nel sistema di valorizzazione delle Ville e dei Parchi cittadini in connessione con la promozione degli eventi culturali potrebbe, peraltro, costituire un elemento di sviluppo del sistema culturale della città, sia nel comparto della musica, sia nel comparto della creatività giovanile oltre ad essere uno strumento di valorizzazione in grado di restituire il complesso immobiliare alla collettività;

il conferimento da parte del Comune di Genova, a sostegno dell'attività della Fondazione, della "Palazzina Liberty" si configurerebbe come un'operazione coerente con le precedenti scelte dell'Amministrazione relativamente ad una valorizzazione della stessa anche in modo autonomo rispetto alla Villa vera e propria e, nello stesso tempo, l'oggetto del conferimento sarebbe un bene non avulso rispetto all'ipotesi progettuale presentata dalla fondazione medesima ed al conseguente studio di fattibilità da intraprendere;


la palazzina Liberty potrebbe assolvere al ruolo più sopra descritto di immobile a supporto dell'attività che il Teatro intende svolgere all'interno del parco pubblico;

più in particolare, laddove il Teatro potesse disporre fin da subito del parco e della Palazzina Liberty, lo stesso potrebbe intraprendere un percorso che prevede, previ interventi minimali all'immobile, un immediato utilizzo del parco per eventi artistici e musicali capaci di attrarre pubblico ed appassionati, con conseguenti ritorni sia in termini economici che di immagine. Tali iniziative estive potranno vedere, sin da subito, il coinvolgimento di soggetti privati, interessati sia agli eventi sopra detti che alla gestione dei servizi connessi, in grado di fornire la provvista finanziaria necessaria per ristrutturare la Palazzina Liberty e sfruttarne, così, ulteriori potenzialità idonee ad innestare un processo reddituale evolutivo;

il conferimento della Palazzina Liberty potrebbe avvenire mediante la costituzione di un diritto di superficie, in considerazione della peculiarità della stessa, posta all'interno di un parco pubblico, e dalla possibilità offerta da tale strumento giuridico di avere durata limitata nel tempo;

il Comune di Genova è, altresì, proprietario di alcuni magazzini situati nel sottosuolo stradale in salita della Noce civv. 9r, 33r, 33ar che, nella disponibilità del teatro, potrebbero, fra l'altro, assolvere al compito di ricovero di attrezzature e materiali di scena consentendo la dismissione di fitti passivi e che, a tal fine, potrebbero essere concessi in diritto di superficie.

Tenuto conto che:



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
Sfottei

L'ipotesi di conferimento di cui sopra alla Fondazione Teatro Carlo Felice consente a quest'ultima di:

- ridurre costi esterni (locazione passive di magazzini da sostituirsi da quelli di Salita della Noce)
- migliorare le capacità di sviluppare le attività artistico-musicali che costituiscono la sua missione (utilizzo della Palazzina Liberty del parco di Villa Gruber)
- realizzare ricavi e margini da riutilizzare per lo sviluppo dell'attività principale.

il risultato economico positivo conseguito dal Teatro nel 2011, che si attesta intorno ai 2.2 milioni di Euro per effetto della gestione operativa, inoltre, migliorerà ulteriormente con il recepimento nel Rendiconto della Gestione dei conferimenti dei diritti reali di cui sopra, mentre nel 2012 ciò consentirà il miglioramento della situazione patrimoniale.

Considerato che:

l'art. 23 della L. 800/1967 prevede che i Comuni in cui ha sede l'ente lirico mettano a disposizione dell'ente medesimo non solo i teatri, ma anche i locali occorrenti per lo svolgimento delle attività;

l'art. 3 del D.Lgs. 367/1996 prevede che le fondazioni possano svolgere, in conformità degli scopi istituzionale, attività commerciali ed accessorie, operando secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio;

risulta, conseguentemente, possibile conferire alle Fondazioni liriche anche beni non strettamente legati all'attività teatrale, così interpretando, conformemente a quanto effettuato dalla civica Avvocatura nel parere espresso al riguardo a maggio 2011, l'art. 3 della L. 367/1996;

l'art. 5 dello Statuto della Fondazione prevede la possibilità che la stessa possa ricevere ulteriori apporti in denaro o in natura, da parte dei soci fondatori;

Ritenuto, conseguentemente, opportuno:

consentire alla Fondazione Teatro Carlo Felice di utilizzare il parco pubblico prospiciente la Villa Gruber per finalità di intrattenimento artistico, culturale e musicale precisando che le modalità di utilizzo dello stesso dovranno essere preventivamente concordate con la Direzione Valorizzazione Istituzione, Patrimonio Culturale, Parchi e Ville, Rapporti con Università, Ricerca del Comune di Genova;

conferire alla Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova:

- il diritto di superficie novantennale sull'immobile denominato "Palazzina Liberty", sito in Corso Solferino vic. civ. 27, così come evidenziata in tinta rosa nella planimetria sub "A";

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

S. Lottici

- il diritto di superficie novantanovenale sugli immobili sottostrada, già adibiti a magazzino, siti in salita della Noce civv. 9r, 33r, 33ar, il tutto come evidenziato nella planimetria allegata parte integrante sub lettera "B";

dare atto che ai diritti reali conferiti di cui sopra sono stati attribuiti i seguenti valori, così come risulta dalle relazioni tecniche dell'Ufficio Interventi Immobiliari Straordinari della Direzione Patrimonio, Demanio e Sport:

- diritto di superficie novantanovenale dei magazzini sottostrada siti in salita della Noce Euro 1.772.051,00;
- diritto di superficie novantanovenale dell'edificio denominato "Palazzina Liberty" Euro 2.162.000,00

dare, altresì, atto che una porzione degli immobili siti in salita della Noce conferiti in diritto di superficie è ancora nella disponibilità della R.A.I., in forza di regolare contratto;

stabilire che la costituzione dei sopra citati diritti avvenga per i fini previsti e consentiti dallo Statuto della Fondazione e che:

- ogni provento eventualmente derivante da atti di disposizione dei beni oggetto del conferimento, ovvero da attività commerciali eventualmente svolte dalla Fondazione Carlo Felice all'interno degli stessi debba essere reinvestito nell'attività istituzionale;
- eventuali lavori di modifica o di nuove sistemazioni, motivate da ragioni di pubblico interesse, che il Comune di Genova intendesse eseguire alle sedi stradali soprastanti i locali siti in Salita della Noce non possa far sorgere per la Fondazione, o suoi aventi causa, alcun diritto di indennizzo; inoltre, qualora in dipendenza di lavori si rendesse necessaria la temporanea inagibilità, totale o parziale, dei locali sottostrada, la Fondazione, o eventuali aventi causa, non abbia alcun diritto al risarcimento dei danni eventualmente sofferti;
- la Fondazione si dovrà obbligare, per sé ed aventi causa, a risarcire il Comune di Genova di ogni eventuale danno causato alla proprietà comunale, ivi comprese le sedi stradali soprastanti i locali di salita Noce, ed a provvedere a proprie spese, escluso qualsiasi rimborso di sorta, al ripristino o alla sostituzione di quanto danneggiato;
- la Fondazione dovrà riconoscere le servitù apparenti e non apparenti gravanti sui beni oggetto del conferimento;
- la Fondazione dovrà farsi carico delle spese connesse a eventuali operazioni catastali.

dare atto che per l'immobile "Palazzina Liberty", vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004, la costituzione dei diritti reali è subordinata all'autorizzazione al conferimento da parte della competente Soprintendenza e stabilire che la Fondazione dovrà attenersi a tutte le prescrizioni che la Soprintendenza ha dettato o detterà in futuro a tutela dell'immobile oggetto del presente conferimento;

dare, altresì atto che:

COPIA CONFORME
AU' ORIGINALE
Stotie

- il conferimento della proprietà separata dei locali di salita della Noce, costruiti nel sottostrada, costituisce una proprietà superficiaria in sottosuolo ai sensi degli articoli 952, secondo comma e 955 del codice civile, così come la vendita della proprietà separata della "Palazzina Liberty" costituisce una proprietà superficiaria ai sensi del citato articolo 952 c.c.;
- il manufatto di salita della Noce, per le sue caratteristiche e per l'uso di fatto svoltosi, non è funzionale alle modalità di utilizzo proprie della Via soprastante e non ha con essa rapporto di pertinenzialità.

dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile in considerazione dell'opportunità di perfezionare il conferimento nei confronti della Fondazione entro l'esercizio 2011.

Visti l'articolo 23 della L. 800/1967, in forza del quale i Comuni dove ha sede l'ente lirico devono mettere a disposizione non solo i teatri, ma anche i locali occorrenti per lo svolgimento dell'attività e l'art 3 della L. 367/96.

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta
P R O P O N E
al Consiglio Comunale

1) di consentire alla Fondazione Teatro Carlo Felice di utilizzare il parco pubblico prospiciente la Villa Gruber per finalità di intrattenimento artistico, culturale e musicale precisando che le modalità di utilizzo dello stesso dovranno essere preventivamente concordate con la Direzione Valorizzazione Istituzione, Patrimonio Culturale, Parchi e Ville, Rapporti con Università, Ricerca del Comune di Genova ed il Settore Tutela Ambiente per gli aspetti acustici, nonché con il Municipio Centro Est;

2) di conferire alla Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova

- il diritto di superficie novantanovenale sull'immobile denominato "Palazzina Liberty", sito in Corso Solferino vic. civ. 27, così come evidenziata in tinta rosa nella planimetria sub "A";
- il diritto di superficie novantanovenale sugli immobili sottostrada, già adibiti a magazzino, siti in salita della Noce civv. 9r, 33r, 33ar, il tutto come evidenziato nella planimetria allegata parte integrante sub lettera "B";

Copia conforme
All'originale

Stobici

3) di dare atto che ai diritti reali conferiti di cui sopra sono stati attribuiti i seguenti valori, così come risulta dalle relazioni tecniche dell'Ufficio Interventi Immobiliari Straordinari della Direzione Patrimonio, Demanio e Sport:

- diritto di superficie novantanovenale dei magazzini sottostrada siti in salita della Noce Euro 1.772.051,00;
- diritto di superficie novantanovenale dell'edificio denominato "Palazzina Liberty" Euro 2.162.000,00

4) dare, altresì, atto che una porzione dell'immobile conferito è ancora nella disponibilità della R.A.I., in forza di regolare contratto.

5) di stabilire che la costituzione del sopra citato diritto avvenga per i fini previsti e consentiti dallo Statuto della Fondazione e che:

- ogni provento eventualmente derivante da atti di disposizione dei beni oggetto del conferimento, ovvero da attività commerciali eventualmente svolte dalla Fondazione Carlo Felice all'interno degli stessi debba essere reinvestito nell'attività istituzionale;
- eventuali lavori di modifica o di nuove sistemazioni, motivate da ragioni di pubblico interesse, che il Comune di Genova intendesse eseguire alle sedi stradali soprastanti i locali siti in Salita della Noce non possa far sorgere per la Fondazione, o suoi aventi causa, alcun diritto di indennizzo; inoltre, qualora in dipendenza di lavori si rendesse necessaria la temporanea inagibilità, totale o parziale, dei locali sottostrada, la Fondazione, o eventuali aventi causa, non abbia alcun diritto al risarcimento dei danni eventualmente sofferti;
- la Fondazione si dovrà obbligare, per sé ed aventi causa, a risarcire il Comune di Genova di ogni eventuale danno causato alla proprietà comunale, ivi comprese le sedi stradali soprastanti i locali di salita Noce, ed a provvedere a proprie spese, escluso qualsiasi rimborso di sorta, al ripristino o alla sostituzione di quanto danneggiato;
- la Fondazione dovrà riconoscere le servitù apparenti e non apparenti gravanti sui beni oggetto del conferimento;
- la Fondazione dovrà farsi carico delle spese connesse a eventuali operazioni catastali.

6) dare atto che per l'immobile "Palazzina Liberty", vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004, la costituzione dei diritti reali è subordinata all'autorizzazione al conferimento da parte della competente Soprintendenza e stabilire che la Fondazione dovrà attenersi a tutte le prescrizioni che la Soprintendenza ha dettato o detterà in futuro a tutela dell'immobile oggetto del presente conferimento;

7) di dare altresì atto che:

- il conferimento della proprietà separata dei locali di salita della Noce, costruiti nel sottostrada, costituisce una proprietà superficiale in sottosuolo ai sensi degli articoli 952, secondo comma e 955 del codice civile, così come la vendita della proprietà separata della "Palazzina Liberty" costituisce una proprietà superficiale ai sensi del citato articolo 952 c.c.;

CON LA
ALL'ORIGINALE
Stoffa

- il manufatto, per le sue caratteristiche e per l'uso di fatto svoltosi, non è funzionale alle modalità di utilizzo proprie della Via soprastante e non ha con essa rapporto di pertinenzialità;

8) di stabilire che tutte le clausole e condizioni connesse alla cessione della proprietà superficaria dei locali di salita della Noce e della Palazzina Liberty dovranno essere inserite nell'atto di conferimento, in tutti i successivi atti di trasferimento, parziale o totale dei diritti, e negli atti di locazione.

9) di dare mandato alla Direzione Patrimonio, Demanio e Sport, alla Direzione Valorizzazione Istituzione, Patrimonio Culturale, Parchi e Ville, Rapporti con Università, Ricerca ed al Settore Gare e Contratti per quanto di rispettiva competenza ed in relazione alla stipula dell'atto di conferimento.

10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile

Al momento della votazione sono presenti, oltre alla Sindaco Vincenzi, i consiglieri: Arvigo, Balleari, Basso, Bernabò Brea, Biggi, Bruni, Bruno, Burlando, Campora, Cappello, Cecconi, Centanaro, Cortesi, Costa, Cozzio, Dallorto, Danovaro, De Benedictis, Delpino, Federico, Frega, Gagliardi, Grillo Guido, Grillo Luciano, Guastavino, Guerello, Jester, Lecce, Lo Grasso, Maggi, Malatesta, Mannu, Murolo, Musso, Nacini, Ottonello, Piana, Pizio, Porcile, Proto, Tassistro, Viazzi, in numero di 43.

La votazione, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Campora, Cortesi, Frega, dà il seguente risultato:

Presenti in aula:	n.	43 consiglieri
Votanti:	n.	29
Voti favorevoli:	n.	26
Voti contrari:	n.	3 (L'Altra Genova)
Astenuti:	n.	14 (Bernabò Brea, Cappello, Maggi; P.D.L.: Balleari, Campora, Cecconi, Centanaro, Costa, Grillo G., Ottonello, Pizio, Viazzi; L.N.L.: Piana; U.D.C.: Bruni)

Visto l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Sottis

Al momento della votazione sono presenti, oltre alla Sindaco Vincenzi, i consiglieri: Arvigo, Balleari, Basso, Bernabò Brea, Biggi, Bruni, Bruno, Burlando, Campora, Cappello, Ceccoli, Centanaro, Cortesi, Costa, Cozzio, Dallorto, Danovaro, De Benedictis, Delpino, Federico, Frega, Gagliardi, Grillo Guido, Grillo Luciano, Guastavino, Guerello, Jester, Lecce, Lo Grasso, Maggi, Malatesta, Mannu, Murolo, Musso, Nacini, Ottonello, Piana, Pizio, Porcile, Proto, Tassistro, Viazzi, in numero di 43.

La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante regolare votazione, fatta con l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Campora, Cortesi, Frega, viene approvata con 28 voti favorevoli, 3 voti contrari (L'Altra Genova) e 12 astenuti (Cappello; P.D.L.: Balleari, Campora, Ceccoli, Centanaro, Costa, Grillo G., Ottonello; Pizio, Viazzi; L.N.L.: Piana; U.D.C.: Bruni).

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale Vicario

Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal **27 dicembre 2011** ai sensi dell'art. 124 - comma 1- del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il giorno



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria

Via Balbi, 10 - 16126 Genova
Tel. 010 2488008 Fax 010 2465532
e-mail: dirregliguria@beniculturali.it



10/14/06
Cavalli + Bondare
RACCOMANDATA A.R.
31 MAR. 2006 11/07/06
Leticia

Al Comune di GENOVA
Direzione Servizi- Tecnico Patrimoniali
Via di Francia, 1
16149 GENOVA

prepariamo bozza
risposta a Tedes
e Gho
re.

Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria



Allegato "B" all'att.
N. 3595 Rep. N. 2688 Fac.

Prot. N. (198) 2866

Allegati 1

Rif. 502570 del 4.01.2006

Oggetto: D.Lgs. n.42/2004 - Parte Seconda Beni Culturali. Artt.56 e 57. Autorizzazione ad alienare: GENOVA-CASTELLETTO Palazzina Liberty all'interno della Villa Liberty con parco in c.so Solferino 27-29 (F.NCEU GEC/13, mapp.66). Proprietà Comune di Genova

Visto il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, Parte Seconda Beni Culturali, art. 56 e 57;

Visto il D.Lgs. n.368 del 20.10.1998 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 8.06.2004, n.173, Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, art. 20, c. 4, lett. m);

Vista la richiesta di autorizzazione ad alienare l'immobile in oggetto, pervenuta 5.01.2006 da parte del Comune di Genova;

Considerato che il cespite in argomento è parte del "Complesso di Villa De Mari poi Gruber con parco e pertinenze in corso Solferino 27 - 29" a Genova, dichiarato di importante interesse ex L.1089/39 con delib. 28/04/1998 notificato il 15/06/1998, al Comune di Genova, successivamente trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Genova il 05/08/1999;

Tenuto conto che, in base alla dichiarazione fornita dall'Ente alienante la futura destinazione dell'immobile deve essere quella "residenziale, uffici ed altre funzioni compatibili con la sottozona AS del Piano Regolatore Urbanistico di Genova";

Vista la nota n. 9342 del 29.08.2003, che si allega in copia, con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria comunica a codesto Ente la necessità di concordare preventivamente la destinazione d'uso della Palazzina Liberty all'interno del perimetro del parco, analogamente a quanto avvenuto per l'edificio padronale propriamente detto, che comunque dovrà assicurare il pubblico godimento della stessa;

questa Direzione Regionale

AUTORIZZA

l'alienazione dell' immobile in oggetto alle seguenti prescrizioni:

Simone Leticia
ma

Paola Benicchi testé



- che lo stesso non possa essere destinato ad un uso residenziale privato che possa pregiudicare il pubblico godimento del bene, trattandosi di un immobile inserito all'interno di un giardino pubblico ampiamente frequentato e che altre destinazioni d'uso siano concordate con la Soprintendenza competente;

- i progetti e le opere che si intendano eseguire sull'immobile in questione siano sottoposti alla competente Soprintendenza al fine di ottenere la preventiva autorizzazione ai sensi dell'art.21 e seguenti del D.lgs. n.42/2004; siano altresì concordate le modalità di recinzione dell'eventuale area verde pertinenziale, considerato che bisognerà garantire nella maggior misura consentita l'unitarietà del parco.

Si raccomanda l'osservanza dell'art. 59 del suddetto decreto (Denuncia di trasferimento della proprietà).

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso amministrativo, ai sensi dell'art.16 del citato D.Lgs. 42/2004; è altresì ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data della ricezione del presente atto.

Il responsabile del procedimento:
(Arch. Maria Di Dio)

IL DIRETTORE REGIONALE
(Arch. Lilliana Pittarello)

LV
f

Simone Lottici
Grazie
Giuseppe Fiorini teste
Paola Benvenuti teste




PAGINA BIANCA